



LEGGE 29 maggio 2017 , n. 71

• Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Art. 1 Finalità e definizioni

Comma 1

La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo ...

Comma 2

... per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti *on line* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo ...

Definizione di cyberbullismo



VOLONTARI e **RIPETURI DANNI**

inflitti attraverso l'uso del

COMPUTER

e di altri

DISPOSITIVI ELETTRONICI

(Hinduja-Pactchin, 2009, 5)

Art. 2 Tutela della dignità del minore

comma 1

Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore ... può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito *internet* o del *social media* un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete *internet* , previa conservazione dei dati originali, ...



L'art.2 prevede che il minore di quattordici anni, ovvero il genitore o altro soggetto esercente la responsabilità sul minore che abbia subito un atto di cyberbullismo, può inoltrare un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore, diffuso nella rete. La richiesta deve essere accolta entro 48 ore

**LINEE DI
ORIENTAMENTO**
per la prevenzione
e il contrasto del
cyberbullismo
emanate dal MIUR
prevedono che:

Le scuole possono segnalare episodi di cyberbullismo e la presenza di materiale pedopornografico on line

- al servizio **Helpline** di Telefono Azzurro 1.96.96, una piattaforma integrata che si avvale di telefono, chat, sms, whatsapp e skype -strumenti per aiutare i ragazzi e le ragazze a comunicare il proprio disagio



- alla **Hotline** "Stop-It" di Save the Children, all'indirizzo www.stop-it.it, che consente agli utenti della Rete di segnalare la presenza di materiale pedopornografico online.

Da ricordare

Per la legislazione corrente, anche il materiale prodotto attraverso la pratica del *sexting*, che è molto diffusa tra i giovani, è da considerarsi pedopornografico.

Art. 4. *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico*

Comma 3

Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti **un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo**, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.



Art. 5. *Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero*



Comma 1.

..., il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

[Modulo predisposto](#)

Comma 2

I regolamenti delle istituzioni scolastiche e il patto educativo di corresponsabilità sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.



Art. 7. Ammonimento

Comma 1.

Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati ... commessi, mediante la rete *internet*, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento ...

Comma 2.

Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

Comma 3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.





Articolo tratto da «lastampa.it»

BULLI CONDANNATI A OTTO ANNI E MEZZO DI CARCERE

[Torino, otto anni e mezzo di carcere ai bulli che perseguitarono il compagno di classe](#)

